

Prot. N. Ve. 205/03

DECRETO GENERALE

Il mio ministero episcopale in questa diletta diocesi laudense è iniziato *Nel solco del XIII Sinodo*¹, a sua volta radicato nel Concilio Vaticano II. Nel 1993 ho avviato la Visita Pastorale a tutta la diocesi che, con l'aiuto del Signore, ho concluso l'8 dicembre 1999. Da sempre questa precipua attività episcopale risulta essere uno strumento idoneo per avere una conoscenza adeguata della realtà diocesana. Nel febbraio dell'anno 2001 si è tenuta l'Assemblea diocesana, da cui sono emerse alcune priorità che ho accolto e tradotto nei piani pastorali di questi ultimi anni². Nel frattempo, anche il quotidiano servizio a questa Chiesa fatto di preghiera, di riflessione, di contatto con i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i laici e quanti dimorano in questo territorio, anche quando non sono o non si reputano parte viva della comunità cristiana, mi hanno permesso di approfondire la conoscenza e, di conseguenza, di avvertire alcune esigenze, di questa porzione del gregge del Signore. Ora, volgendo al termine il mio ministero episcopale in questa Chiesa, con il presente decreto generale³, intendo promulgare alcune nuove leggi nonché abrogare, derogare e completare alcune costituzioni del XIII Sinodo diocesano. Nel presente testo legislativo sono inseriti anche i provvedimenti di un certo rilievo da me emessi dopo la celebrazione del XIII Sinodo diocesano afferenti le costituzioni dello stesso o che hanno introdotto nuove normative.

¹ Cfr. Piano Pastorale 1989-90, La Diocesi di San Bassiano (d'ora in poi LDSB) 76 (1989), pp. 115-127.

² “*Guardate a Lui e sarete raggianti*”, piano pastorale per l'anno 2001-2002, LDSB 88 (2001), pp. 133-152; “*Voi siete tutti fratelli*”, piano pastorale per l'anno 2002-2003, LDSB 89 (2002), pp. 189-212; “*Il sale della terra*”, piano pastorale per il 2003-2004, in via di pubblicazione; *Verso la piena maturità di Cristo*, probabile piano pastorale per il 2004-2005.

³ Cfr. can. 29 del Codice di Diritto Canonico (d'ora in poi, in nota, solo can.).

LA CURIA DIOCESANA

Art. 1 § 1 (cfr. cost. 32 del XIII Sinodo diocesano⁴) La Curia diocesana di Lodi, presieduta dal Vicario generale nella sua qualità di *Moderator Curiae*, è articolata nel modo seguente:

- la Cancelleria
- il Tribunale
- il Consiglio per gli Affari economici
- l' Economato
- gli Uffici: catechistico
liturgico
per la pastorale giovanile e gli oratori
per la famiglia⁵
per la scuola⁶
per l'arte sacra e i beni culturali⁷
Migrantes⁸
per i problemi sociali e lavoro, giustizia, pace e
beni del creato⁹
amministrativo
per i pellegrinaggi
- la Caritas
- il Centro Missionario
- l'Archivio

§ 2 (cfr. cost. sinod. 34) La nomina di coloro che esercitano un ufficio nella Curia diocesana spetta al Vescovo che, nella lettera di nomina, determina i compiti affidati. Tutti coloro che esercitano un ufficio nella Curia diocesana, tranne il Vicario generale (cfr. can. 477 § 1 del Codice di Diritto Canonico), sono nominati per un quinquennio, che può essere rinnovato per un secondo ed un terzo quinquennio. Di norma - fatte salve esigenze di natura contingente quali, per esempio, la preparazione tecnica della persona - al fine di assicurare un giusto rinnovamento e una adeguata rotazione negli incarichi, non devono essere superati quindici anni di permanenza nel medesimo ufficio.

⁴ D'ora in poi, quando nel testo del presente decreto si menzionano le costituzioni sinodali o semplicemente le costituzioni, ci si riferisce espressamente alle costituzioni del XIII Sinodo Diocesano promulgato l'8 dicembre 1988.

⁵ Con successivo provvedimento saranno determinati la fisionomia, i membri, gli ambiti di competenza di detto nuovo ufficio.

⁶ Cfr. decreto prot. N. CL. 366/92 dell'1 settembre 1992 che modifica la cost. 48, LDSB 79 (1992), p. 217.

⁷ Cfr. decreto prot. N. CL. 594/A/97 del 7 novembre 1997, LDSB 85 (1998), p. 15; cfr. regolamento allegato, *ibidem*, pp. 15-17.

⁸ Cfr. decreto prot. N. CL. 495/94 del 25 dicembre 1994, LDSB 81 (1994), pp. 297-298.

⁹ Cfr. nota 5.

§ 3 Al compimento del settantacinquesimo anno di età, tutti coloro che esercitano un ufficio nella Curia diocesana devono presentare al Vescovo le loro dimissioni per iscritto. Il Vescovo, valutata ogni cosa, provvederà in merito.

§ 4 (cfr. cost. sinod. 41) Il Tribunale diocesano è composto da:

- il Vicario giudiziale
- i Giudici diocesani
- il Difensore del Vincolo e Promotore di giustizia
- i Notai.

§ 5 (cfr. cost. sinod. 50) L'Ufficio per la Pastorale giovanile e gli Oratori, nuovamente configurato in data 3 gennaio 1983, coordina le forze che operano in campo giovanile e promuove la pastorale giovanile secondo le indicazioni del piano pastorale del 4 luglio 1994 *"Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti"* (1 Gv 2,14)¹⁰ e del documento del 19 gennaio 1997 della Consulta Diocesana per la Pastorale giovanile e gli Oratori *"La speranza non delude (Rom 5,5). Linee per la pastorale giovanile nella Chiesa di Lodi"*¹¹.

IL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 2 (cfr. cost. sinod. 61-72) Atteso che il can. 496 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che il Consiglio Presbiterale abbia propri statuti approvati dal Vescovo diocesano, verificata la necessità di rivedere quello al momento in vigore, si decreta che, prima della sua scadenza, il Consiglio Presbiterale attualmente in carica provveda in tal senso.

IL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE

Art. 3 **§ 1** (cfr. cost. sinod. 112 a cui sono state aggiunte¹² le cost. 112 /A;112/B;112/C) Ogni canonicato diviene vacante per la morte o la rinuncia dell'investito, per il suo trasferimento ad un ufficio incompatibile con gli obblighi canonicali o per la rimozione canonica.

§ 2 (cfr. *ib.*) L'ufficio canonicale si rende vacante anche quando il canonico non può assicurare una costante partecipazione ai doveri del Capitolo, a norma delle cost. 94-95.96-100. A determinare la cessazione dell'ufficio basterà che le assenze - nell'arco di un anno civile - superino le presenze e che le circostanze determinanti le assenze non lascino prevedere un cambiamento nella situazione.

¹⁰ Cfr. Piano pastorale 1994-95 in attuazione del XIII Sinodo diocesano (cost. sinod. 653-696), LDSB 81 (1994), pp. 187-207.

¹¹ Cfr. LDSB 84 (1997), pp. 60-80.

¹² Cfr. decreto prot. N. CL. 484/92 dell'1 dicembre 1992, LDSB 89 (1992), p. 259.

§ 3 (cfr. *ib.*) Il canonico, esonerato dal Vescovo dagli impegni capitolari a norma del n. 112/B, entrerà immediatamente a far parte dei “canonici onorari”, senza che si debba ricorrere a quanto stabilito dalla costituzione 109.

IL CENTRO DELLA FAMIGLIA

Art. 4 (cfr. cost. Sinod. 133) Il Centro per la Famiglia, presieduto dal Vescovo e diretto da un suo incaricato, opera in strettissima collaborazione con l’Ufficio per la famiglia della Curia diocesana e l’Azione cattolica per la realizzazione dei suoi fini. Il Vescovo incarica un sacerdote per l’assistenza spirituale del Centro.

IL PARROCO

Art. 5 Per favorire il rinnovamento della pastorale nelle comunità e la fecondità del ministero, i sacerdoti si renderanno disponibili all’avvicendamento nei vari uffici¹³. Pertanto viene stabilito quanto segue.

§ 1 Ai sensi del can. 522 del Codice di Diritto Canonico e delle delibere n. 5 del 23 dicembre 1983 e n. 17 del 6 settembre 1984 della Conferenza Episcopale Italiana tutti i parroci saranno di norma nominati *ad tempus* e cioè per nove anni. La cessazione dall’ufficio di parroco, una volta trascorsi i nove anni, ha effetto solo dal momento in cui è intimata per iscritto dall’Autorità competente, ai sensi del can. 186 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2 I parroci che, da ora in poi, non fossero stati nominati *ad tempus* dovranno verificare con il Vescovo il ministero loro affidato trascorso il nono anno di permanenza nello stesso.

Allo stesso obbligo sono tenuti anche tutti coloro che, nominati parroci a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, raggiungano o, a maggior ragione, abbiano già superato il nono anno di permanenza nell’ufficio¹⁴.

LE UNITÀ PASTORALI

Art. 6 Visto il can. 374 § 2 del Codice di Diritto Canonico, vengono costituite le “Unità Pastorali”, intese come forme di cooperazione tra le diverse parrocchie di un medesimo territorio.

§ 1 Il documento “*Principi ispiratori e linee di attuazione per la Diocesi di Lodi*” delle Unità Pastorali emanato il 24 novembre 2002¹⁵ deve essere inteso come allegato al presente decreto e costituisce propriamente un’istruzione ai sensi del can. 34 §1 del Codice di Diritto Canonico per quel che concerne le Unità Pastorali.

¹³ Cfr. Omelia del Giovedì Santo del 1990, LDSB 77 (1990), pp. 122-123.

¹⁴ Cfr. can. 9.

¹⁵ Cfr. LDSB 89 (2002), pp. 275-292.

§ 2 Le Unità Pastorali attualmente determinate per la Diocesi sono le seguenti:

Unità Pastorali nel Vicariato di LODI

- * Unità Pastorale Centro - San Lorenzo
- * S. Maria Maddalena - S. Rocco in Borgo - S. Maria Addolorata
- * Ss. Bassiano e Fereolo - S. Alberto
- * S. Maria Ausiliatrice - S. Bernardo
- * S. Francesca Cabrini - Ss. Filippo, Giacomo e Gualtero

Unità Pastorali nel Vicariato di CASALPUSTERLENGO

- * Ss Bartolomeo e Martino - Maria Madre del Salvatore
- * Livraga - Orio Litta - Ospedaletto
- * Somaglia - Senna Lodigiana - Guzzafame - S. Martino Pizzolano - Mirabello
- * Turano - Melegnanello - Bertonico - Castiglione d'Adda - Terranova dei Passerini - Vittadone
- * Secugnago - Brembio - Zorlesco

Unità Pastorali nel Vicariato di CODOGNO

- * S. Biagio e B. Vergine Immacolata - S. Giovanni Bosco - S. Francesca Cabrini - Triulza
- * Fombio - Retegno - S. Rocco al Porto - Mezzana Casati - Guardamiglio - Valloria
- * Maleo - Cavacurta - Camairago
- * Castelnuovo Bocca d'Adda - Maccastorna - Meleti - Corno Vecchio - Caselle Landi
- * Corno Giovine - S. Fiorano - Santo Stefano Lodigiano

Unità Pastorali nel Vicariato di LODI VECCHIO

- * S. Pietro - Borgo S. Giovanni
- * Sordio - S. Zenone al Lambro - S. Maria in Prato
- * Tavazzano - Villavesco - Montanaso L. - Arcagna
- * Saleranno - Casaletto L. - Mairano - Gugnano - Cerro al Lambro - Riozzo.

Unità Pastorali nel Vicariato di PAULLO

- * Ss. Quirico e Giulitta - Tribiano - S. Barbaziano
- * Zelo Buon Persico - Bisnate - Mignete - Muzzano - Merlino - Marzano - Comazzo - Lavagna
- * Mulazzano - Cassino - Quartiano - Cervignano - Galgagnano

- * Casalmaiocco - Dresano - Balbiano - Colturano

Unità Pastorali nel Vicariato di SAN MARTINO IN STRADA

- * San Martino - Ossago L. - Cavenago - Caviaga - Basiasco - Mairago
- * Cornegliano L. - Massalengo - Pieve Fissiraga

Unità Pastorali nel Vicariato di SANT'ANGELO LODIGIANO

- * S. Antonio e S. Francesca Cabrini - Maria Madre della Chiesa - Maiano - Bargano - Villanova
- * Borghetto - Casoni - Graffignana
- * S. Colombano al L. - Campagna - Miradolo - Camporinaldo
- * Castiraga Vidardo - Marudo - Valera Fratta - Caselle Lurani - Calvenzano

Unità Pastorali nel Vicariato di SPINO D'ADDA

- * S. Giacomo Maggiore - Gradella - Nosadello - Boffalora
- * Tormo - Cadilana - Corte Palasio - Abbazia Cerreto
- * Crespiatica - Dovera - Roncadello - Postino

§ 3 Ogni Unità Pastorale elegga tra i parroci del presbiterio della stessa un Coordinatore che ha il compito di promuovere l'azione pastorale comune tra le parrocchie dell'Unità Pastorale. Egli farà riferimento diretto al Vicario locale per lo svolgimento del suo compito.

§ 4 Nelle parrocchie senza il sacerdote residente si prenda in considerazione l'opportunità di preparare e costituire un incaricato laico che presterà una più intensa forma di collaborazione con il parroco per il servizio della comunità.

§ 5 (cfr. cost. sinod. 499) Il Vescovo, ministro ordinario della Confermazione¹⁶, tenuto ad amministrarla personalmente¹⁷, conferirà preferibilmente detto Sacramento nelle Unità Pastorali. Qualora lo richiedesse una necessità¹⁸, la Confermazione sarà amministrata dal Vicario generale o da un altro presbitero munito della necessaria facoltà.

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 7 (cfr. cost. sinod. 191-213.1000-1006) Le costituzioni 191-213 nonché 1000-1006 sono abrogate in quanto la materia ivi trattata è riordinata *ex integro* dal

¹⁶ Cfr. can. 882.

¹⁷ Cfr. can. 884 § 1.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

documento *“Il direttorio per i Consigli parrocchiali”*, emanato in data 18 maggio 2003, che deve essere considerato parte integrante del presente decreto.

IL VICARIATO

Art. 8 § 1 (cfr. cost. sinod. 215) La determinazione delle parrocchie che compongono gli otto vicariati della diocesi resta invariata, tranne per quel che concerne la parrocchia di Pieve Fissiraga, che è passata dal vicariato di Sant’Angelo Lodigiano a quello di San Martino in Strada, e la parrocchia di San Pietro in Gera, in procinto di passare alla diocesi di Cremona¹⁹.

§ 2 (cfr. cost. sinod. 216) Il Vicariato, soprattutto mediante le riunioni dei presbiteri e le riunioni della Consulta pastorale vicariale, ha lo scopo primario di promuovere una pastorale d’insieme tra le parrocchie che lo compongono e le Unità Pastorali in esso determinate, coordinando la programmazione delle attività pastorali e attuando iniziative a livello interparrocchiale

§ 3 (cfr. cost. sinod. 217) Il Vicariato - tramite fra le strutture diocesane, le parrocchie e le Unità Pastorali in esso determinate - deve curare l’attuazione, nel contesto delle situazioni locali, delle iniziative a carattere diocesano e deve far giungere agli uffici diocesani competenti le esigenze del Vicariato stesso.

§ 4 (cfr. cost. sinod. 218) Il Vicariato anima, coordina e verifica iniziative di comunione e di formazione; offre aiuto alle parrocchie e alle Unità Pastorali che, per la loro stessa struttura o per situazioni particolari, ne avessero bisogno.

§ 5 (cfr. cost. sinod. 221) Tra i compiti del Vicario foraneo elencati nella costituzione 221 come doveri e diritti va annoverato anche il seguente: curare, con l’appoggio di piena disponibilità del Vicario generale e del Vescovo, in dialogo con gli altri sacerdoti e gli organismi delle parrocchie interessate, la determinazione delle Unità Pastorali, definirne la fisionomia, promuovere i primi passi e, grazie all’opera del Coordinatore, garantirne la consistenza.

§ 6 (cfr. cost. sinod. 229) La cost. 229, relativa alle riunioni dei presbiteri appartenenti allo stesso Vicariato, va letta nel contesto, secondo lo spirito e le ulteriori specificazioni contenute nel documento *“Principi ispiratori e linee di attuazione per la Diocesi di Lodi”* delle Unità Pastorali emanato il 24 novembre 2002.

§ 7 (cfr. cost. sinod. 233) Il Vicariato deve essere anche luogo di formazione. In particolare in tutti i vicariati dovranno essere organizzati annualmente corsi di formazione dei catechisti e itinerari di preparazione prossima al matrimonio dei fidanzati. Per garantire la qualità degli incontri, questi corsi e itinerari siano programmati in collaborazione e sotto la vigilanza dell’Ufficio catechistico e dell’Ufficio per la Famiglia.

¹⁹ Cfr. decreto prot. N. CL. 58/02 del 22 febbraio 2002, LDSB 89 (2002), p. 124.

LA CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

Art. 9 (cfr. cost. sinod. 270) Al fine di favorire la comunione, rendere più ordinata ed efficace l'attività delle aggregazioni ecclesiali, cioè dei movimenti, dei gruppi e delle associazioni laicali in genere, viene costituita la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. I membri durano in carica tre anni²⁰.

IL DIACONATO PERMANENTE

Art. 10 (cfr. cost. sinod. 322) Con la promulgazione *ad experimentum* per un quinquennio del Direttorio “*Il diaconato permanente nel mistero e nella missione della Chiesa*” del 17 giugno 2001²¹ è stato avviato il cammino per il discernimento e la formazione degli aspiranti al diaconato permanente. Pertanto la costituzione 322 è abrogata.

LA FORMAZIONE AL PRESBITERATO E LA CURA DELLA VOCAZIONE SACERDOTALE

Art. 11 (cfr. cost. sinod. 324.873-917) Nel seminario trovi applicazione costante e verifica il “*Progetto educativo del seminario maggiore*” approvato dal Vescovo il 6 giugno 1999 dopo la visita pastorale²², al quale dovrà far seguito un “*Regolamento per la vita comunitaria del Seminario*”. Pertanto le costituzioni 324 e 873-917 sono abrogate.

L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE “*DE PROMOVENDIS AD ORDINES*”

Art. 12 (cfr. cost. sinod. 326) E' istituita la Commissione vescovile “*De promovendis ad ordines*” che risulta così composta:

il Vescovo in qualità di presidente;
il Vicario generale, il Rettore del seminario e il Direttore dello studio teologico del Seminario in qualità di membri di diritto;
un rappresentante dei sacerdoti addetti al seminario designato dagli stessi e tre parroci in qualità di membri di nomina vescovile.

I membri di nomina vescovile durano in carica tre anni²³.

Tale istituzione integra quanto stabilito dalla costituzione 326.

²⁰ Cfr. decreto prot. N. CL. 571/00 del 26 novembre 2000, LDSB 87 (2000), p. 265; cfr. statuto allegato, *ibidem*, pp. 315-322.

²¹ Cfr. LDSB 88 (2001), pp. 191-209.

²² *Discernimento, educazione e vocazione del presbitero diocesano. Progetto educativo del seminario maggiore*, Lodi 1999.

²³ Cfr. decreto prot. N. CL. 450/97 dell'1 settembre 1997, LDSB 84 (1997), p. 197; cfr. statuto allegato, *ibidem*, pp. 199-201.

LA FORMAZIONE PERMANENTE NEL PRESBITERIO DIOCESANO

Art. 13 (cfr. cost. sinod. 331-333) In conformità a quanto stabilito dal can. 279 §§ 1 e 2 del Codice di Diritto Canonico si decreta quanto segue:

§ 1 A partire dal sesto anno di ordinazione ogni sacerdote si sentirà in dovere di avviare un aggiornamento, per quanto possibile in forma sistematica; perciò valuterà con l'Ordinario la possibilità di riprendere gli studi teologici presso qualche istituto approvato dalla competente Autorità ecclesiastica. Si valorizzi in particolare la possibilità di iscriversi come alunni uditori ai corsi dello Studio Teologico dei Seminari di Crema e Lodi²⁴. La costituzione sinodale 332 è abrogata.

§ 2 Si urge l'osservanza delle costituzioni 331 e 333 e si stabilisce l'obbligo per i presbiteri di partecipare non solo ai quattro ritiri spirituali di cui alla menzionata costituzione 333, ma anche agli incontri di aggiornamento del clero di cui alla citata costituzione 331. Solo l'anzianità, la malattia, gravi e imprevisi impegni pastorali o un ufficio o incarico affidato dall'Ordinario sono considerati motivi legittimi affinché un presbitero possa ritenersi dispensato dal parteciparvi.

IL DELEGATO DIOCESANO PER L'AZIONE PASTORALE IN RIFERIMENTO ALLE SETTE

Art. 14 (cfr. cost. sinod. 388) Una difficoltà recente per la fede delle nostre popolazioni è la diffusione delle sette, cristiane e no. Si diano, perciò, informazioni adeguate in proposito ai fedeli, nelle omelie e nella catechesi, e si faccia attenzione alle persone che per circostanze personali o familiari sono più esposte all'attacco della propaganda settaria. I fedeli informino prontamente il parroco dell'azione di gruppi o di persone appartenenti alle sette nell'ambito della parrocchia. Ognuno, in specie i sacerdoti e catechisti, si faccia obbligo di conoscere il fenomeno e i rimedi, avvalendosi anche dei sussidi e della consulenza prestata dal Gruppo Ricerche e Informazioni sulle sette. Si faccia particolare riferimento alla figura del delegato diocesano per l'azione pastorale circa le sette²⁵, al quale compete, d'intesa con i delegati delle altre diocesi lombarde, studiare il fenomeno ed intraprendere iniziative adeguate in relazione a tale problema.

IL SERVIZIO LITURGICO DEI MINISTRANTI

Art. 15 (cfr. cost. sinod. 456) Nelle celebrazioni liturgiche alcune funzioni particolari sono affidate ai ministranti, rappresentati nelle nostre parrocchie dai fanciulli e dai preadolescenti, comunemente denominati chierichetti. Ogni parrocchia abbia il suo gruppo chierichetti, debitamente fornito di abito liturgico e ben preparato a compiere il proprio servizio. Viste le istruzioni date dalla Santa Sede²⁶, il Vescovo permette che, a

²⁴ Cfr. LDSB 84 (1997), p. 89.

²⁵ Cfr. decreto prot. N. CL. 362/94, LDSB 81 (1994), p. 247.

²⁶ Cfr. Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, *Risposta a un dubbio proposto circa il servizio dei laici all'altare*, 11 luglio 1992, AAS 76 (1994), pp. 541-542; Congregazione per il Culto Divino e la

prudente giudizio dei Parroci, dei Rettori e dei responsabili delle chiese, il servizio all'altare sia svolto anche da fanciulle e ragazze, fermo restando, però, l'obbligo di sostenere il gruppo dei chierichetti soprattutto nel contesto della cura delle vocazioni sacerdotali.

LA PRESENZA DEI FOTOGRAFI NELLE CELEBRAZIONI

Art. 16 (cfr. cost. sinod. 462) Le celebrazioni liturgiche, e in particolare la celebrazione dei sacramenti, esigono un clima di raccoglimento, spesso ormai compromesso dal desiderio dei fedeli di avere come ricordo alcune fotografie o addirittura l'intera ripresa della cerimonia. In questa materia, oltre alla costituzione 463, si osserveranno le norme contenute nelle indicazioni pastorali dell'Ufficio Liturgico Diocesano del 21 febbraio 1990, approvate dal Vescovo²⁷, avendo cura di notificarle ai professionisti interessati e ai fedeli.

IL CALENDARIO DELLE COLLETTE E DELLE GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE

Art. 17 (cfr. cost. sinod. 483) Il disposto della costituzione 483, relativo al calendario delle collette e delle giornate di sensibilizzazione, in base a quanto definito dal Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana viene così integrato:

1. Collette a carattere universale obbligatorie:
 - ultima domenica di giugno: PER LA CARITA' DEL PAPA
 - terza domenica di ottobre: PER LE MISSIONI
 - venerdì santo: PER LE OPERE DELLA TERRA SANTA
2. Collette a carattere nazionale obbligatorie:
 - seconda domenica di Pasqua: GIORNATA NAZIONALE PER L'UNIVERSITA' CATTOLICA²⁸
 - terza domenica di novembre: GIORNATA NAZIONALE PER LE MIGRAZIONI.
3. Giornate di sensibilizzazione a carattere universale o nazionale
 - 1° gennaio: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
 - 17 gennaio: GIORNATA PER L'APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI E EBREI
 - domenica tra il 18 e il 25 gennaio: GIORNATA MONDIALE DELL'UNITA' DELLA CHIESA
 - 11 febbraio: GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Disciplina dei Sacramenti, *Lettera circolare ai presidenti delle conferenze episcopali sul servizio liturgico dei laici*, 15 marzo 1994, *Notitiae* 30 (1994), pp. 333-335 (Enchiridion Vaticanum 13, pp. 988-991).

²⁷ Cfr. LDSB 77 (1990), pp. 72-74.

²⁸ Tale giornata, stabilita dalla C.E.I. per la terza domenica di Pasqua, viene anticipata per la nostra Diocesi, in quanto, nella predetta domenica si è deciso di celebrare la Giornata per il Seminario diocesano.

- prima domenica di febbraio: GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA
- quarta domenica di pasqua: GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI
- prima domenica di maggio: GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO E PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA²⁹
- domenica dell'Ascensione: GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
- Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo: GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO E PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
- seconda domenica di novembre: GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
- domenica variabile: GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO

4. Collette a carattere diocesano obbligatorie

- quarta domenica di quaresima: GIORNATA PER LA CARITA' DELLA DIOCESI
- terza domenica di pasqua: GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO³⁰.

IL CATECUMENATO

Art. 18 § 1 (cfr. cost. sinod. 498) Considerato come stia progressivamente aumentando il numero di adulti, di giovani e di ragazzi in età scolare (sette- quattordici anni) che domandano di diventare cristiani, e che pertanto il fenomeno richiede una speciale attenzione e una disciplina adeguata, in attesa di provvedere all'istituzione del Servizio diocesano per il Catecumenato, ci si attenga a quanto stabilito dall'Ufficio liturgico diocesano con apposita nota³¹ che il Vescovo approva e che pertanto integra le disposizioni della costituzione 498.

LE MESSE PLURINTENZIONALI

Art. 19 § 1 (cfr. cost. sinod. 513) A norma del Codice di Diritto Canonico “devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata” (can. 948).

Per quanto riguarda la possibilità di accettare offerte per le cosiddette Messe plurintenazionali, ci si deve attenere scrupolosamente alla normativa emanata dalla Santa

²⁹ Se tale domenica venisse a coincidere con la quarta domenica di Pasqua, in cui si celebra la Giornata Mondiale delle Vocazioni, si trasferisce alla domenica successiva, cioè alla quinta di Pasqua.

³⁰ Cfr. nota 28.

³¹ Cfr. LDSB 88 (2001), pp. 263-264.

Sede e dal Vescovo diocesano³², le cui prescrizioni principali qui si intende ribadire ed urgere:

§ 2 Il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una Santa Messa per un'intenzione particolare è tenuto per giustizia a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cfr. can. 949 del Codice di Diritto Canonico), oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cfr. cann. 954-955 del Codice di Diritto Canonico). Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica Santa Messa celebrata secondo un'intenzione detta "collettiva".

§ 3 Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfare con una sola Santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva".

Al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi per una Santa Messa; pertanto la somma raccolta ed eccedente tale elemosina deve essere consegnata all'Ordinario.

Ogni semestre, come già per le Messe binate o trinate, tramite l'apposito modulo, verranno trasmesse all'Ordinario le somme residue eccedenti l'elemosina stabilita in diocesi di ogni Messa plurintenazionale celebrata.

§ 4 Le Messe plurintenazionali non possono essere celebrate più di due volte la settimana, né nelle celebrazioni pre-festive, nelle domeniche e nei giorni festivi di precetto. Devono inoltre essere pubblicamente indicati il giorno, il luogo e l'orario in cui tali Messe saranno celebrate.

§ 5 I Parroci, i Rettori o i responsabili di chiese che intendessero avvalersi della possibilità offerta dalla presente normativa sono tenuti, all'inizio dell'anno, a notificare per iscritto all'Ordinario la loro volontà in merito mediante l'apposito modulo che sarà predisposto.

IL MINISTERO DELL'ACCOLITATO

Art. 20 La normativa relativa al ministero dell'accollito nella diocesi laudense (cfr. cost. 517-520) viene così riordinata:

§ 1 Il Vescovo conferirà il ministero di accolito ai fedeli laici che ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata e che presentino i seguenti requisiti:

- siano di sesso maschile;

³² Cfr. Congregazione per il Clero, Decreto *Mos iugiter*, 22 febbraio 1991, AAS 83 (1991), pp. 443-446 (cfr. LDSB 78 [1991], pp. 239-242); *Norme per l'applicazione del decreto circa le messe plurintenazionali nella diocesi di Lodi*, 1 dicembre 1991, prot. N. CL. 499/91, LDSB 78 (1991), pp. 247-248; *L'offerta per la celebrazione delle Messe*, 17 novembre 2001, prot. N. CL. 485/01, LDSB 88 (2001), pp. 224-225.

- abbiano compiuto ventuno anni di età;
- siano in piena comunione con la Chiesa e professino senza esitazione la fede cattolica nel Sacramento dell'Eucaristia;
- abbiano una intensa vita spirituale;
- manifestino un comprovato amore e capacità di servizio alla comunità cristiana;
- dichiarino la decisione di dedicarsi con assiduità ai compiti connessi al ministero e di viverne la spiritualità;
- posseggano la competenza loro propria per svolgere gli uffici liturgici a cui sono deputati; a tal fine siiscrivano, di norma, alla Scuola Diocesana per Operatori Pastorali;

§ 2 Il discernimento circa l'attitudine del candidato ad assumere il ministero di accolito è compito del Vescovo che sentirà il parere del parroco del candidato e ricorrerà al consiglio di quanti hanno curato la sua formazione.

§ 3 Il conferimento del ministero abilita l'accolito ad esercitarlo per tre anni. Una volta trascorsi il Vescovo potrà rinnovare la facoltà di esercitarlo oppure revocarla temporaneamente o definitivamente dietro richiesta dell'interessato o *motu proprio*. L'esercizio del ministero non dà diritto ad alcuna particolare remunerazione.

§ 4 Gli accoliti potranno distribuire l'Eucaristia alle stesse condizioni stabilite per i ministri straordinari della Comunione (cfr. art. 21 § 5).

I MINISTRI STRAORDINARI DELLA SACRA COMUNIONE

Art. 21 § 1 (cfr. cost. sinod. 515) Ministri ordinari della Sacra Comunione sono il Vescovo, il presbitero e il diacono. Ministri straordinari sono l'accolito istituito o anche altro fedele a norma del can. 230 § 3 del Codice di Diritto Canonico, e secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

§ 2 (cfr. cost. sinod. 516) Nella nostra diocesi, per casi di oggettiva necessità, vengono designati come ministri straordinari della Sacra Comunione, sia agli infermi nelle loro case sia in chiesa durante le celebrazioni liturgiche, oltre alle persone consacrate, anche fedeli laici, uomini e donne, che abbiano compiuto i ventuno anni di età.

§ 3 Tutte le richieste riguardanti il ministero straordinario della Sacra Comunione dovranno essere presentate all'Ufficio liturgico diocesano dal Parroco o dal Superiore religioso. I fedeli ritenuti idonei dovranno essere debitamente istruiti sulla dottrina eucaristica, sull'indole del loro servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza al Sacramento dell'Eucaristia e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione. A tale istruzione provvederà l'Ufficio liturgico diocesano attraverso un corso formativo proposto annualmente a cui i candidati a detto ministero devono partecipare.

§ 4 I candidati riceveranno il mandato da parte del Vescovo mediante l'apposito rito. A tutti il mandato viene concesso *ad tempus*, cioè per tre anni, ed è legato, nel suo esercizio, alla comunità parrocchiale e religiosa che ha presentato la persona per tale ministero; può essere rinnovato, permanendo la necessità, dietro domanda del Parroco o del Superiore religioso, mediante conferma esplicita da parte dell'Ordinario. La facoltà decade automaticamente qualora la persona incaricata si trasferisca in altra comunità e il Parroco o il Superiore responsabile non ne faccia nuova domanda.

§ 5 Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione liturgica, possa distribuire la Sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti, o siano in numero insufficiente, così che, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la Sacra Comunione, la celebrazione si prolungherebbe eccessivamente.

Pertanto è da evitare e rimuovere la prassi di ricorrere abitualmente ai ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di "numerosa partecipazione"³³.

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

Art. 22 (cfr. cost. sinod. 524-544) Atteso che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha stabilito nella lettera apostolica in forma di *motu proprio Misericordia Dei* che gli Ordinari ricordino a tutti i ministri del sacramento della Penitenza quanto stabilito dalla legge universale della Chiesa, in applicazione della dottrina cattolica in materia³⁴, si stabilisce che le disposizioni sinodali relative al sacramento della Penitenza debbano essere integrate con le presenti; quelle ad esse contrarie abrogate.

§ 1 "La confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi"³⁵.

§ 2 "Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore"³⁶. Inoltre, tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniqualevolta i

³³ Cfr. Congregazione per il Clero e altre, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, 15 agosto 1997, articolo 8, AAS 89 (1997), pp. 870-871 (Enchiridion Vaticanum 16, pp. 591-595).

³⁴ Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in forma di *Motu proprio Misericordia Dei* del 7 aprile 2002, n. 1, AAS 94 (2002), p. 455.

³⁵ Can. 960.

³⁶ Can. 986 § 1.

fedeli ne facciano ragionevole richiesta³⁷. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore³⁸.

§ 3 “I Parroci e i Rettori di chiese e santuari, devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. In particolare, si raccomanda la presenza visibile dei confessori nei luoghi di culto durante gli orari previsti, l'adeguamento di questi orari alla situazione reale dei penitenti, e la speciale disponibilità per confessare prima delle Messe e anche, per venire incontro alla necessità dei fedeli, durante la celebrazione delle SS. Messe, se sono disponibili altri sacerdoti”³⁹.

§ 4 Poiché “il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il Battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame”⁴⁰, va riprovato qualsiasi uso che limiti la confessione ad un'accusa generica o soltanto di uno o più peccati ritenuti più significativi. Dall'altra parte, e tenendo conto della chiamata di tutti i fedeli alla santità, si raccomanda loro di confessare anche i peccati veniali⁴¹.

§ 5 In deroga a quanto stabilito dalla costituzione 542, è concessa a tutti i presbiteri della diocesi di Lodi la facoltà di assolvere dalla scomunica annessa al peccato di procurato aborto nei seguenti periodi dell'anno:

- dal mercoledì delle ceneri alla domenica di Pentecoste compresa
- dalla prima domenica di Avvento alla festa del Battesimo del Signore⁴² compresa.

IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

Art. 23 (cfr. cost. sinod. 546) Per la celebrazione comunitaria del sacramento dell'unzione degli infermi è necessario chiedere la licenza all'Ordinario diocesano entro un mese dalla data fissata per la celebrazione. E' riprovato l'uso di ammettere ogni anno gli stessi fedeli alla celebrazione del sacramento quando non si verifichino le condizioni previste dal can. 1004 § 1 e § 2 del Codice di Diritto Canonico.

³⁷ Cfr. Concilio Ecum. Vat. II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis*, 13; *Ordo Paenitentiae, Praenotanda*, n. 10, b, *editio typica*, 1974.

³⁸ Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in forma di *Motu proprio Misericordia Dei* del 7 aprile 2002, n. 1, AAS 94 (2002), p. 455.

³⁹ Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in forma di *Motu proprio Misericordia Dei* del 7 aprile 2002, n. 2, AAS 94 (2002), p. 455; cfr., inoltre, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Responsa ad dubia proposita, Notitiae* 37 (2001), pp. 259-260.

⁴⁰ Can. 988 § 1.

⁴¹ Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica in forma di *Motu proprio Misericordia Dei* del 7 aprile 2002, n. 3, AAS 94 (2002), p. 456.

⁴² Cfr. decreto prot. N. CL 367/95 del 6 ottobre 1995, LDSB 82 (1995), p. 171, parzialmente modificato dal presente decreto (cfr. can. 53).

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Art. 24 § 1 (cfr. cost. sinod. 547-556) Per la celebrazione del sacramento del matrimonio ci si attenga alle disposizioni del diritto universale (cann. 1108-1123 del Codice di Diritto Canonico) e a quelle della Conferenza Episcopale Italiana nel Decreto generale sul matrimonio canonico del 5 novembre 1990. Pertanto le costituzioni 547-556 sono integrate con quanto stabilito dai suddetti documenti e quanto fosse ad essi contrario è abrogato.

§ 2 (cfr. cost. sinod. 552) La costituzione 552 è abrogata dalle seguenti disposizioni:

1. Il Matrimonio può essere celebrato solo nella parrocchia di uno dei due nubendi o nella parrocchia in cui essi andranno ad abitare, previa licenza data dal parroco competente che ha svolto l'istruttoria matrimoniale.

L'Ordinario può concedere, di volta in volta, che le nozze vengano celebrate in un altro luogo sacro rispetto alla chiesa parrocchiale se nel territorio della parrocchia sorga un'altra chiesa o oratorio ⁴³.

2. Non è consentita la celebrazione della Messa di Matrimonio al sacerdote che, in domenica o giorno festivo, deve celebrare altre due Ss. Messe.

LA PASTORALE FAMILIARE

Art. 25 (cfr. cost. sinod. 629-652) Le costituzioni 629-652 relative alla pastorale familiare devono essere integrate dal punto di vista sostanziale con le indicazioni emerse dal Convegno sulla Famiglia del febbraio 2003. La costituzione dell'Ufficio per la Famiglia e il successivo provvedimento relativo alla sua fisionomia e ai suoi compiti comporta un riordino *ex integro* del ruolo del Centro per la Famiglia per quel che concerne il compito di orientare e animare la pastorale familiare.

IL SERVIZIO DIOCESANO PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 26 (cfr. cost. sinod. 820) Viste le determinazioni approvate dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana del 9-12 novembre 1998; visto il relativo decreto di promulgazione del Presidente della C.E.I. (prot. n. 414/99), emanato in data 27 marzo 1999 ai sensi del can. 455 § 3 del Codice di Diritto Canonico e dell'art. 27, lett. f dello Statuto della medesima Conferenza Episcopale; viene istituito il Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa. Il compito del suddetto Servizio è di progettare, coordinare, sostenere e, per quanto di competenza, realizzare l'azione di sensibilizzazione al sovvenire alle necessità della Chiesa in collegamento con il Servizio della C.E.I.. Il Servizio è diretto da un Incaricato

⁴³ Cfr. decreto prot. N. CL 392/93 dell'1 dicembre 1993, LDSB 81 (1994), p. 8, parzialmente modificato dal presente decreto (cfr. can. 53).

diocesano nominato dal Vescovo, assistito da un Gruppo di lavoro, parimenti di nomina vescovile, nonché da una rete di Referenti parrocchiali. Per quanto concerne i criteri essenziali di configurazione del Servizio, nonché i criteri e le proporzioni per determinare il contributo atto a coprire le spese necessarie per l'attività del Servizio stesso alle quali concorre la Diocesi anche con le somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF, si rimanda al "Vademecum del Servizio di promozione diocesano per la promozione del Sostegno Economico alla Chiesa" contenente le apposite direttive stabilite dalla Presidenza della C.E.I. In vista del raggiungimento di un'efficace azione di informazione e di formazione al "sovvenire", il Servizio coltiverà una collaborazione sinergica con gli altri Organismi e Uffici Diocesani, in particolare con il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con l'Economo Diocesano e con i mezzi di comunicazione sociale di cui la diocesi dispone⁴⁴. In seguito alle suesposte determinazioni la costituzione 820 è abrogata.

GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE⁴⁵

Art. 27 § 1 (cfr. cost. sinod. 832-833) Sono abrogate le costituzioni 832 e 833 relative agli atti di straordinaria amministrazione nonché le norme contenute nel decreto vescovile prot. N. 752/87 CL del 9 dicembre 1987⁴⁶.

§ 2 Fermo restando quanto stabilito in materia dal diritto universale (cann. 1288, 1291, 1295), dalla Conferenza Episcopale Italiana (del. 38) nonché visti gli art. 5 e 11 dello Statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero; per le persone giuridiche soggette al Vescovo, sono da ritenere atti di straordinaria amministrazione che richiedono la licenza dell'Ordinario diocesano:

- a) a prescindere all'entità del valore
 - 1. l'acquisizione di un bene stabile (per acquisto, donazione, testamento, o per altri titoli);
 - 2. gli atti di alienazione di beni immobili (come vendita, permuta, donazione;
 - 3. ogni atto che, intaccando il patrimonio dell'ente, ne peggiora la condizione, come:
 - la rinuncia a donazioni, eredità, diritti
 - la costituzione di rendite perpetue
 - l'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (mutui, aperture di credito, ecc.) o presso privati (compresi prestiti dello stesso legale rappresentante dell'ente)

⁴⁴ Cfr. decreto prot. N. CL 9/00 del 18 gennaio 2000, LDSB 87 (2000), p. 21.

⁴⁵ Cfr. *Vademecum per la presentazione all'Ordinario Diocesano della domanda di autorizzazione per atti di straordinaria amministrazione*, LDSB 90 (2003), inserto tra le pp. 28-29.

⁴⁶ Cfr. can. 53.

- l'emissione di cambiali o avalli di esse
- la concessione di prestiti a terzi;

4. l'apertura di rapporti con istituti di credito;

5. l'inizio, il subentro (anche sotto forma di partecipazione) o cessione (anche sotto forma di affitto d'azienda) in attività imprenditoriali (industriali, commerciali, agricole);

6. la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o mutazione d'uso di beni immobili;

7. l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Messe;

8. ogni intervento o atto relativo a beni immobili o mobili dell'ente che abbiano carattere artistico, culturale, liturgico e storico (cioè beni immobili o mobili di culto e quelli che hanno più di cinquant'anni oppure che, pur avendo meno di cinquant'anni, hanno carattere di rilevante importanza architettonica e artistica);

9. l'assunzione di maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate e che si devono sostenere nel corso dei lavori, quando essa supera il 25%;

10. l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;

11. l'esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione di beni immobili;

12. gli interventi di salvaguardia del patrimonio dell'ente in riferimento ai Piani regolatori.

b) Quando il valore supera i 25.000 Euro:

1. l'alienazione di beni mobili di proprietà dell'ente, che non rientrano tra quelli segnalati in a) n. 8;

2. i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente, che non rientrano tra quelli segnalati in a) n. 8;

3. l'acquisto di beni mobili di qualsiasi valore⁴⁷.

§ 3, n. 1 (cfr. cost. sinod. 834) Per quanto riguarda le procedure da osservare nella richiesta della concessione della licenza scritta dell'Ordinario diocesano per gli atti

⁴⁷ Cfr. decreto prot. N. CL 110/01 del 6 aprile 2001, LDSB 88 (2001), pp. 9-11.

di straordinaria amministrazione, a parziale modifica di quanto indicato dalla costituzione 834, è stabilito quanto di seguito:

a) si dovrà presentare all'Ufficio Amministrativo diocesano la domanda indirizzata al Vescovo, sottoscritta dal legale rappresentante e, per le parrocchie, dai componenti il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. Per gli enti che hanno il Consiglio di Amministrazione, la domanda, a firma del rappresentante legale, sarà corredata dalla delibera del Consiglio;

b) si dovrà unire alla domanda tutta la documentazione necessaria secondo i casi (relazione, perizie, preventivi, etc.);

c) l'ufficio Amministrativo della Curia istruirà la pratica, ricorrendo, qualora fosse richiesto dalla natura della questione, anche ad altri organismi della Curia, e provvederà al suo perfezionamento secondo i numeri seguenti, affinché possa essere emanato il decreto di licenza.

n. 2 Le domande saranno esaminate entro quindici giorni dalla presentazione e, se di competenza del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori, nella prima riunione di tali organismi.

n. 3 Per gli atti elencati al § 2 lettera a), l'Ordinario Diocesano rilascerà la licenza scritta:

a) previo parere scritto e documentato dell'Economo diocesano e del Tecnico dell'Ufficio amministrativo, per pratica fino a 100.000 Euro e, qualora ne ravvisi l'opportunità, anche previo parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Tale norma, quando si tratti dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si applicherà fino alla somma di 250.000 Euro;

b) previo parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, per pratiche con somme da 100.000 Euro a 250.000 Euro;

c) previo consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori, per pratiche con somme da 250.000 Euro ad 1.000.000 di Euro.

n. 4 Per gli atti elencati al paragrafo 2 sub b), l'Ordinario diocesano rilascerà licenza scritta:

a) previo parere scritto e documentato dell'Economo Diocesano e del Tecnico dell'Ufficio Amministrativo, per pratiche con somme da 25.000 Euro a 100.000 Euro;

b) previo parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, per pratiche con somme da 100.000 Euro a 250.000 Euro;

c) previo consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori, per pratiche con somme da 250.000 Euro ad 1.000.000 di Euro.

n. 5 Eccezioni a queste norme saranno valide se concesse con un decreto scritto del Vescovo, sentito all'occorrenza il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Il decreto, se non è dato *ad modum actus*, dovrà fissare anche la durata dell'eccezione.

n. 6 Le disposizioni qui stabilite hanno valore canonico, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni civili in materia ⁴⁸.

L'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE TRA I SACERDOTI E L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Art. 28 Visto l'articolo 8 della delibera n. 58 della Conferenza Episcopale italiana, viene istituito l'Organismo per la composizione delle eventuali controversie tra i sacerdoti e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, che risulta così composto:

- dal Vicario Giudiziale, in qualità di Presidente
- dall'Incaricato diocesano della F.A.C.I.
- da un presbitero eletto tra i membri del Consiglio Presbiterale.

Quest'ultimo dura in carica per un quinquennio e può essere confermato dal medesimo organismo.⁴⁹

LE PROCEDURE DA OSSERVARSI PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI E ARTISTICI

Art. 29 (cfr. cost. sinod. 854-864) Le costituzioni sinodali 854-864 devono essere integrate con quanto stabilito dal regolamento predisposto dall'Ufficio per l'Arte sacra e i Beni culturali nel 1998⁵⁰, che il Vescovo approva, ad eccezione di quel che concerne il rinvio alla costituzione sinodale 832, 3d.6 abrogata da questo decreto generale (cfr. art. 27) e sostituita dal riferimento normativo parallelo di cui nel presente decreto all'art. 27 § 2 sub a, n. 8. Ciò che in esse risulta contrario a detto regolamento è abrogato.

⁴⁸ Cfr. decreto prot. N. CL 111/01 del 6 aprile 2001, LDSB 88 (2001), pp. 12-13.

⁴⁹ Cfr. decreto prot. N. CL 96/92 del 27 aprile 1992, LDSB 79 (1992), p. 88.

⁵⁰ Cfr. LDSB 85 (1998), inserto tra le pagine 86-87.

PROMULGAZIONE

A norma del can. 8 § 2 del Codice di Diritto Canonico stabilisco che il presente decreto entri in vigore il giorno stesso della sua promulgazione, cioè oggi 28 giugno 2003, vigilia della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, mediante la pubblicazione su “Il Cittadino” nell’edizione del 28/29 giugno 2003 e, successivamente, sull’organo ufficiale di questa Chiesa Laudense “La Diocesi di San Bassiano”.

Dalla residenza vescovile in Lodi, il 28 giugno 2003

✠ Giacomo Capuzzi
Vescovo di Lodi

Sac. Giacomo Savaré
Cancelliere Vescovile